"DECRETO RILANCIO": INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMABONUS E FOTOVOLTAICO

Il **D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" cosiddetto "Decreto Rilancio"** prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall'01.07.2020 al 31.12.2021 per:

- specifici interventi di riqualificazione energetica;
- interventi di riduzione del rischio sismico;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione del 110%, inoltre:

- deve essere ripartita in 5 rate di pari importo;
- si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione.

In caso di opzione per la cessione/sconto in fattura del credito, sono previsti i seguenti ulteriori adempimenti:

- il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un dottore commercialista, consulente del lavoro, esperto tributario;
- il contribuente è tenuto a richiedere attestazione, da parte di un tecnico abilitato della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Efficienza energetica

La detrazione si applica nei seguenti casi:

a) **interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo**.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11.10.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06.11.2017.

b) **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18.02.2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) **interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito

- **In presenza di uno di questi interventi, l'aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di riqualificazione energetica**, come l'installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi.
- **il maxi ecobonus spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle "seconde case" solamente se si tratta di edifici NON unifamiliari** (si ritiene tale l'immobile nel quale dimora un unico nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso e dalle dimensioni dell'edificio). Gli edifici unifamiliari sono agevolati solamente se adibiti ad abitazione principale.

Sismabonus

La detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest'ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19.

Impianti fotovoltaici

Detrazione del 110% anche per l'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l'energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48.000 euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).

Cordiali saluti.

Roma, 30 maggio 2020

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELBORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA